

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

(Marzo 2009)

AMBIENTE

Estremi	Nuove LINEE GUIDA per alcune delle attività che ricadono sotto la normativa IPPC
Titolo	<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 1 ottobre 2008 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Suppl. Ordinario n. 29)</p> <p>DECRETO 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Suppl. Ordinario n. 29)</p> <p>DECRETO 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Suppl. Ordinario n. 29)</p> <p>DECRETO 1 ottobre 2008 Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. (Suppl. Ordinario n. 29)</p>
Novità chiave	<p>Sul S.O. alla GU n. 51 del 3-3-2009 sono pubblicati quattro DM (tutti rubricati come DM 1 ottobre 2008), relativi alle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in materia - rispettivamente - di :</p> <ul style="list-style-type: none">- Trattamento di superficie dei metalli- Produzione di cloro-alcali e olefine leggere- Industria alimentare- Impianti di combustione <p>Si ricorda che in precedenza sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio erano state pubblicate, sempre come D.M. 1 ottobre 2008, le linee guida in materia di</p>

	analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
Riferimento	Supplemento ordinario n. 29 della Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3/3/2009
Link	http://www.ingegneri.info/legge/17296.html

Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – DELIBERA 4/2009
Titolo	Approvazione della deliberazione n. 4/2009 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE
Novità chiave	<p>La Deliberazione riguarda l'assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008 – 2012 ai c.d. impianti nuovi entranti, la cui definizione, è data dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, in tema di "Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto".</p> <p>In particolare definisce come impianto "nuovo entrante":</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il primo periodo di riferimento, un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; - per i periodi di riferimento successivi, un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione. <p>Inoltre la delibera assegna le quote di CO₂ secondo gli allegati A e B, dai quali è possibile individuare la denominazione sociale dei gestori e, relativamente all'allegato A, le quote suddivise per anno.</p>
Riferimento	GU n. 51 del 3-3-2009
Link	www.minambiente.it

Estremi	LEGGE 6 febbraio 2009, n. 6
Titolo	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
Novità chiave	<p>E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; c) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della

	<p>pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;</p> <p>d) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale;</p> <p>e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.</p> <p>2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.</p> <p>3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.</p>
Riferimento	GU n. 39 del 17-2-2009
Link	http://www.ingegneri.info/legge/17254.html

Estremi	D.d.s. 23 febbraio 2009 - n. 1696 – Regione Lombardia
Titolo	Modifica ed integrazioni del d.d.s. del 3 dicembre 2008 n° 14236 “Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciate ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 , n° 59”
Novità chiave	<p>Sono state apportate modifiche ed integrazioni al d.d.s. 03/12/08 in quanto si è riscontrata l'esigenza di non sovrapporre gli adempimenti richiesti ai gestori con altri obblighi già previsti da normative vigenti ed in corso di emanazione quali la compilazione di data-base relativi sia alle sezioni rifiuti che alle procedure previste dai sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME).</p> <p>Pertanto sono state apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posticipo al 31 luglio 2009 la scadenza per la compilazione dell'applicativo denominato “AIDA” in quanto si rende necessaria un'ulteriore fase di messa a regime del sistema; - non è prevista la validazione dei dati da parte di ARPA. Si stabilisce invece che tali dati costituiscano il supporto alla stessa Agenzia per la programmazione delle attività di controllo. I dati stessi saranno anche oggetto di valutazione nel corso delle verifiche ordinarie/straordinarie. I relativi rapporti di prova unitamente a tutte le altre informazioni relative al Piano di Monitoraggio saranno tenuti a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dell'impianto.
Riferimento	BURL n° 9 del 02/03/2009
Link	http://www.infopoint.it/BurlNew/burl/RicercaBollettini.aspx

ENERGIA

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Delibera ARG/elt 11/09
Titolo	Determinazione delle modalità di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 novembre 2008
Novità chiave	<p>Con deliberazione n. 331/07 l'Autorità aveva adottato un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 per l'anno 2008 che adeguava in corso d'anno il prezzo CIP6 sulla base dell'andamento trimestrale dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 (denominato PUN). Era stato fissato che come riferimento si prendesse il valore della media del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello per il quale va calcolato l'aggiornamento.</p> <p>Era inoltre stato precedentemente ritenuto, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto 25 novembre 2008, che fosse opportuno adottare per l'anno 2009 un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 analogo a quello utilizzato per l'anno 2008.</p> <p>Pertanto, prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:</p> $PCIP6 = PCIP6_1 * PUN_t / PUN_{t_1}$ <p>dove: PCIP6₁ è il prezzo CIP6 del primo trimestre 2009, fissato pari a 78 €/MWh; PUN_t è la media aritmetica del PUN nel trimestre precedente quello cui l'aggiornamento si riferisce; PUN_{t₁} è la media aritmetica del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno 2008.</p> <p>La delibera prevede infine che il GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della presente deliberazione. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione sulla GU.</p>
Riferimento	Delibera ARG/elt 11/09
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/09/011-09arg.htm

COMBUSTIBILI

Estremi	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Titolo	ENERGIA DA BIOMASSA: novità sulla tariffa omnicomprensiva
Novità chiave	Al fine di promuovere contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con

	<p>gli operatori di filiera e riconoscere un incentivo maggiore all'energia elettrica prodotta a partire da Biomasse e biogas derivanti da attività agricola, allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, per impianti di taglia non superiore a 1 Mw (la cosiddetta "generazione diffusa"), nel Ddl per lo sviluppo del settore agroalimentare presentato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali scompare il requisito della filiera corta per gli impianti alimentati a biomassa fino a 1MW di potenza. Dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e l'approvazione da parte del CdM del 20 febbraio scorso, il Ddl MinAgricoltura passa ora all'esame del Parlamento. In relazione alla tariffa omnicomprensiva stabilita dalla Finanziaria 2007, strumento incentivante alternativo al riconoscimento dei certificati verdi, possibile per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW, il Ddl cancella tutti i riferimenti alla "filiera corta" (70 km dall'impianto), rendendo così possibile il riconoscimento della tariffa (28 euro cm/kWh) per biogas e biomasse, prescindendo dalla vicinanza tra luogo di produzione e impianto.</p> <p>Il Ddl allarga inoltre la riconoscibilità della stessa tariffa anche agli oli vegetali puri, quando tracciabili attraverso il sistema stabilito dal regolamento (Ce) 1782/2003. In pratica, con la nuova formulazione rimangono esclusi da tale incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria, in quanto non rispondenti ai requisiti di tracciabilità del Reg. (CE) 1782/2003, nonché gli altri biocombustibili liquidi (es. biodiesel e bioetanolo) che già sono legati a specifiche norme di promozione ed incentivo per l'uso in qualità di biocarburanti.</p>
Link	http://www.reteambiente.it/normativa/11610/ddl-recante-disposizioni-per-il-rafforzamento-dell/

Estremi	AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - Delibera ARG/gas 24/09
Titolo	Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008
Novità chiave	<p>Il provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, le modalità di offerta, presso il mercato regolamentato, delle quote di gas da importare dai Paesi non appartenenti alla UE. In particolare definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i requisiti di partecipazione; - le condizioni generali per l'offerta delle quote da importazione; - la definizione dei lotti; - i criteri di assegnazione; - la data del 10 Marzo come termine di pubblicazione sul proprio sito internet dell'assegnazione delle quote da importazione di ciascun importatore; - la data del 25 Marzo come termine per l'assegnazione delle quote da importazione corrispondenti ai lotti definiti; - gli obblighi informativi in capo all'importatore.
Riferimento	Delibera ARG/gas 24/09 del 04 Marzo 2009
Link	http://www.autorita.energia.it/docs/09/024-09arg.htm

BANDI

Estremi	Bando europeo per concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia
Titolo	Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia (TEN-E) per il 2009
Novità chiave	<p>La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti lancia un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel progetto di programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia per il 2009.</p> <p>L'importo massimo disponibile a titolo del presente invito, per il 2009, ammonta a 26 048 000 EUR.</p> <p>Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 24 aprile 2009.</p> <p>Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm</p>
Link	http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:041:0030:0030:IT:PDF